



UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni Lombarda costituita dai Comuni di

Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Loveno

Sede: Via Porro, 27 – 25048 Edolo

C.F. – P. IVA: 03241670987

Tel. 0364/72052 – Fax: 0364/778886

e-mail: info@unionealpiorobiebresciane.bs.it

PEC: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it

Ordinanza n. 98

Edolo, lì 19/10/2026

DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL COMUNE DI EDOLO (BS) – FRAZIONE VICO, EVENTO “CASTAGNATA”

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Premesso che con decreto del Presidente dell’Unione delle Alpi Orobie Bresciane n. 02/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria;

Vista la richiesta ricevuta in data 16/10/2026 da parte della Sig.ra Magna Federica, acquisita con Protocollo dell’Unione delle Alpi Orobie Bresciane n. 2587, intesa ad ottenere una modifica temporanea della viabilità nella Frazione di Vico – Edolo (BS), domenica 25 ottobre 2026, al fine di consentire lo svolgimento di una “castagnata” che prevede inoltre la presenza di bancarelle di artigianato locale;

Preso atto del parere favorevole espresso da parte del Comune di Edolo (BS);

Ravvisata la necessità di adottare i provvedimenti viabilistici necessari a garantire che lo svolgimento della manifestazione avvenga in sicurezza al fine della tutela dell’incolumità pubblica e privata;

Richiamati:

- l'articolo 7, comma 1, lettera a) e l'articolo 6, commi 1 e 4, lettere a,b,f del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 495/92;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

ORDINA

**NEL COMUNE DI EDOLO (BS) – FRAZIONE DI VICO
L’ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA
DOMENICA 25-10-2026, DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 21:00
IN VIA C. B. CONTE DI CAVOUR
(nel tratto ricompreso tra i numeri civici 72/A e 11 - Piazza Luis Perlotti)**

DISPONE

Nei confronti del soggetto richiedente:

- il posizionamento dell’apposita segnaletica prevista dal C.d.S. e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, mantenendone l’efficienza;
- la messa in sicurezza del tratto interessato dall’ordinanza;
- che il richiedente o chi da esso preposto, sia in possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni necessarie per quanto richiesto, rilasciate da parte degli enti interessati ed in corso di validità nel periodo oggetto dell’ordinanza, pena la decadenza della stessa;
- di lasciare libera, transitabile e pulita l’area interessata dalla manifestazione, al termine della stessa;
- che la presente ordinanza valga anche da titolo autorizzatorio per l’occupazione di suolo pubblico.

INFORMA

- la presente ordinanza è resa nota mediante:
 - affissione all'Albo online del **Comune di Edolo** e dell'**Unione delle Alpi Orobie Bresciane**;
 - installazione della prescritta segnaletica come previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza ed i trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;
- i funzionari e gli Agenti, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- l'**Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane** ed il **Comune di Edolo (BS)** non si assumono alcuna responsabilità in merito a danni a persone, animali o cose che contravvengono al disposto della presente ordinanza.

TRASMETTE

copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza o quanto di competenza:

- alla Sig.ra Magna Federica;
- ai Vigili del Fuoco volontari di Edolo (BS);
- al Comune di Edolo (BS);
- al Comando Stazione Carabinieri di Edolo (BS);
- all'Ospedale di Edolo (BS).

Il Responsabile del Procedimento
(Uff. di P.L. Angeli Gianfranco Bonaventura)



Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
(Dott. Renato Armanaschi)

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 1034/2001), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.